



COMUNE DI TAVENNA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **5**
Del 25.02.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI.

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

DEL GESSO LEONARDO	SINDACO	Presente
DEL GESSO VINCENZA	CONSIGLIERE	Presente
BUCCHICCHIO BENIAMINO	CONSIGLIERE	Presente
LAMELZA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEI RISI FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLE GUIDO	CONSIGLIERE	Presente
SPADANUDA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO MARIO VALERIANO	CONSIGLIERE	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
CRECCHIA ELIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Mario CISTRANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Leonardo DEL GESSO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, la giunta comunale, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo «Regolamento di polizia mortuaria» approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tenute presenti le norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

- al vigente «Regolamento comunale per i servizi funebri e per i cimiteri»;

ha predisposto lo schema di «Regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 7 del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi" (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Articolo 7-bis Sanzioni amministrative. (aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3):

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. presidente:
presenti n. 13, votanti n. 12, astenuti n. 1 (Soriano Mario Valeriano),
voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI"
che si compone di n. 29 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra disposizione con esso contrastante.
- 3) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli 12 contrari 0, astenuti 1 (Soriano Mario Valeriano), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Comune diTAVENNA.....

Provincia diCAMPOBASSO.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	14	Rinnovo delle concessioni
2	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali		
3	Aree soggette a concessione		CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI
4	Limiti alle concessioni	15	
5	Divieti di concessione	16	Cause di decadenza
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI		Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera
6		17	Decadenza per perdurante stato di abbandono e incuria
7	Atto di concessione		CAPO VII - NORME TRANSITORIE
8	Durata delle concessioni	18	
	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	19	Censimento delle concessioni in atto
	CAPO III - DIRITTO ALL'USO	20	Regolarizzazione delle concessioni in atto
9			Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
10	Aventi diritto all'uso		CAPO VIII - NORME FINALI
11	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	21	
	Divieto di cessione dei diritti d'uso	22	Individuazione delle unità organizzative
	CAPO IV - LAVORI - MANUTENZIONE	23	Termine per la conclusione dei procedimenti
12		24	Norme abrogate
13	Autorizzazione ad eseguire i lavori	25	Pubblicità del regolamento
	Doveri in ordine alla manutenzione	26	Casi non previsti dal presente regolamento
		27	Rinvio dinamico
		28	Vigilanza - Sanzioni
		29	Tutela dei dati personali
			Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 3 - Aree soggette a concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;

b) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in altro Comune ma native nel Comune di Tavenna;

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere *a)* e *b)* sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:

a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;

b) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 6 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri distintamente per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;

Art. 7 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99;
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.

2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 9 - Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni due anni, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

CAPO IV – LAVORI - MANUTENZIONE

Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 14 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
 - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI

Art. 15 – Cause di decadenza.

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :
 - a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 16 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.
2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.
3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 17 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.RSEM.

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 18 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale provvede:

- a) alla raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) alla elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di aree cimiteriali";
- c) alla proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, l'ufficio comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza della data del versamento del saldo.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio, dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono approvati dal responsabile del servizio.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di aree cimiteriali	Servizio Affari Generali	Responsabile
2	Permessi edilizi	Servizio Tecnico	Responsabile

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	30
2	Permessi edilizi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	30
3	Permessi per eseguire i lavori di manutenzione	30

Art. 23 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 25 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 26 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 28 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:


dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto

annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Leonardo DEL GESSO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario CISTRANI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 03.03.2011

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario CISTRANI



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **28.02.2011**

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 03.03.2011

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Mario CISTRANI



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 03.03.2011

Data 03.03.2011

Il Segretario Comunale
Dott. Mario CISTRANI

